

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2723 del 19/05/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI BESENZONE, LOC. MERCORE, VIA CASA BIANCA N. 36, RICHIESTA DALLA DITTA "CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S." PER L'ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE E SUINI IN FASE DI ACCRESCIMENTO/INGRASSO".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2835 del 18/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI BESENZONE, LOC. MERCORE, VIA CASA BIANCA N. 36, RICHIESTA DALLA DITTA "CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S." PER L'ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE E SUINI IN FASE DI ACCRESCIMENTO/INGRASSO".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 95 del 12/01/2022, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale dell'AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3712 del 23/07/2021), rilasciata dal SUAP del Comune di Besenzone con provvedimento conclusivo prot. n. 165 del 13/01/2022, acquisito al prot. ARPAE n. 4539 in pari data, per l'attività di "allevamento bovini da latte e suini in fase di accrescimento/ingrasso" svolta dalla ditta CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S., nello stabilimento sito in Comune di Besenzone, Località Mercore, Via Casa Bianca n. 36 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche SC1, SC2 e SC3 in corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006;
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4573 del 08/09/2022 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 95/2022, relativamente alla sola matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", rilasciata con provvedimento conclusivo del procedimento unico del Comune di Besenzone prot. n. 3455 del 14/09/2022, acquisito al prot. ARPAE n. 150204 in pari data;
- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3852 del 11/07/2024 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 95/2022, per le matrici "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", "emissioni in atmosfera" e "scarichi" rilasciata con provvedimento conclusivo del procedimento unico del Comune di Besenzone prot. n. 3411 del 12/07/2024, acquisito al prot. ARPAE n. 128684 in pari data;

ATTESO che:

- con nota del Comune di Besenzone prot. n. 212 del 20/01/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 10337 in pari data, è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per la Procedura

Abilitativa Semplificata (PAS) per *“Modifica della ricetta di alimentazione degli impianti di digestione anaerobica dei reflui zootecnici delle biomasse aziendali con la produzione di biogas ed energia di potenza pari a 90 kW e 300 kW, con contestuale realizzazione di vasca di stoccaggio coperta con recupero di gas e locale tecnico di servizio”*, comprendente altresì la modifica sostanziale di AUA, presentata dalla Ditta CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S. (C.F. 01695040335);

- l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), trasmessa dal Comune di Besenzone con la suddetta nota prot. 212 del 20/01/2026, presentata dal procuratore della ditta CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S. (C.F./P.IVA 01695040335), – pratica Sinadoc 2804/2026 - relativamente all'attività di *“allevamento bovini da latte e suini in fase di accrescimento/ingrasso”* svolta nello stabilimento sito in Comune di Besenzone, Località Mercore, Via Casa Bianca n. 36 riguarda i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (modifica sostanziale)
- autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche SC1, SC2 e SC3, aventi recapito nel corpo idrico superficiale *“canale di scolo aziendale”* afferente al canale consortile denominato *“Cà Bianca”*, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 (proseguimento senza modifiche);
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (modifica sostanziale);
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico (nuovo);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante *“Norme in materia ambientale”*, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di *“Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”*;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante *“Norme in materia ambientale”* – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- Delibera di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante *“Norme in materia ambientale”* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 *“Adeguamenti normativi in materia ambientale”. Modifiche leggi regionali* -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”*;
- Regolamento Regionale n. 2/2024 *“Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”* e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*, in particolare art. 8

- "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
 - L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
 - D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza (ora SAE), con nota prot. n. 21246 del 03/02/2026, nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Besenzone ha richiesto la documentazione integrativa;
- il Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda con nota prot. n. 29224 del 16/02/2026, nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Besenzone ha richiesto la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 749 del 16/02/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 29533 del 16/02/2026 il Comune di Besenzone ha richiesto alla ditta le integrazioni chieste dagli enti partecipanti alla Conferenza di Servizi;
- il Comune di Besenzone con nota prot. n. 1169 del 10/03/2026, assunta al prot. ARPAE n. 44250 del 10/03/2026, ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla ditta;
- il Comune di Besenzone con nota prot. n. 1762 del 16/04/2026, assunta al prot. ARPAE n. 69386 del 16/04/2026, ha trasmesso le integrazioni volontarie prodotte dalla ditta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 81714 del 05/05/2026 è stata acquisita una ulteriore precisazione prodotta dalla ditta;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico" la ditta ha trasmesso, con l'istanza assunta al prot. ARPAE n. 10337/2026, la "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 76446 del 27/04/2026, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione procedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'AUA;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Besenzone sono state rilasciate le seguenti determinazioni, finalizzate all'adozione del provvedimento di AUA:
 - relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 76109 del 27/04/2029, in cui viene espresso parere favorevole, con prescrizioni, per le matrici "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" e "emissioni in atmosfera";
 - nota prot. n. 1951 del 29/04/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 78487 del 29/04/2026, con cui il Comune di Besenzone ha espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera";
 - nota prot. n. 1952 del 29/04/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 78487 del 29/04/2026, con cui il Comune di Besenzone ha espresso parere favorevole per la matrice "impatto acustico";
 - nota prot. n. 1953 del 29/04/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 78487 del 29/04/2026, con cui il Comune di Besenzone ha espresso parere favorevole per la matrice "scarichi";
 - parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 47387 del 05/05/2026, con prescrizioni, acquisito al prot. ARPAE n. 81957 in pari data;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE"*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S. (C.F./P.IVA 01695040335) relativamente all'attività di "allevamento bovini da latte e suini in fase di accrescimento/ingrasso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Besenzone, Località Mercore, Via Casa Bianca n. 36, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale - a favore della ditta CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S. (C.F./P.IVA 01695040335), per l'attività di "allevamento bovini da latte e suini in fase di accrescimento/ingrasso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Besenzone, Località Mercore, Via Casa Bianca n. 36 (che è anche sede legale della ditta), che comprende i titoli abilitativi ambientali di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria (<i>modifica sostanziale</i>)	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Acqua (<i>proseguimento senza modifica</i>)	<i>lett. a)</i> Autorizzazione, per gli scarichi di acque reflue domestiche SC1, SC2 e SC3, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al canale consortile denominato "Cà Bianca", di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
Rumore (<i>nuovo</i>)	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	COMUNE
Utilizzazione agronomica (<i>modifica sostanziale</i>)	<i>lett. b)</i> Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	ARPAE

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 95 del 12/01/2022, come successivamente aggiornata;

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i.*;
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per gli scarichi di acque reflue domestiche SC1, SC2 e SC3, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al canale consortile denominato "Cà Bianca",
- *Allegato 3 - Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*;

4. DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP/Comune e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
- Il presente atto viene trasmesso al Comune di Besenzone per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP/Comune ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

6. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e
Energia
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i

DATI GENERALI ISTANZA		
Rif. prat. Sinadoc 3804-26 (Attività istruttoria n. 12 del 06/05/2026)		
CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S. (C.F./P.IVA 01695040335) - - Attività di "allevamento bovini da latte e suini in fase di accrescimento/ingrasso" - Stabilimento sito in Comune di Besenzone, Località Mercore, Via Casa Bianca n. 36		
DESCRIZIONE		
Dall'istanza si evince che:		
<ul style="list-style-type: none"> ● è previsto un piano d'investimento da realizzare nei prossimi anni con i seguenti obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> ◦ miglioramento della produttività aziendale grazie all'aumento della produzione di latte e del numero dei capi in produzione, tramite la realizzazione di nuovi spazi di stabulazione; ◦ incremento del benessere animale tramite la realizzazione di interventi di miglioramento delle strutture esistenti al fine di creare spazi più ampi e razionali; ◦ incremento delle strutture per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici al fine di migliorare il processo gestione e la valorizzazione energetica degli effluenti prodotti; ● nello specifico sono previste le seguenti modifiche: <ul style="list-style-type: none"> ◦ costruzione di una nuova stalla dedicata alle vacche in lattazione (struttura 12 A) ed in parte destinata ad ospitare le vacche in asciutta (struttura 12 B), con stabulazione libera su cuccette groppa a groppa, dotata di un paddock esterno recintato in terra battuta. La stalla sarà attrezzata con n. 454 cuccette, raschiatori per l'evacuazione delle deiezioni nelle corsie di alimentazione e di riposo; ◦ realizzazione di una struttura a copertura del paddock esistente, posto tra i fabbricati n. 1 e n. 2, con l'inserimento di n. 31 nuove cuccette per capi bovini in lattazione, n. 2 raschiatori per l'evacuazione delle deiezioni nelle corsie di alimentazione e di riposo; ◦ ampliamento delle aree di stabulazione dedicati ai capi da rimonta allevati nel gruppo 7 con creazione di n. 2 corsie di alimentazione con relativi raschiatori e rastrelliere, nonché n. 50 nuove cuccette per capi dai 5 ai 7 mesi; ◦ ristrutturazione dei box esistenti per vitelli da 3 a 4 mesi, identificati con la struttura n. 9, con realizzazione di area paddock antistante attrezzata con raschiatore; ◦ realizzazione di un essiccatoio del foraggio ad aria calda, alimentato dal recupero del calore proveniente dall'impianto di biogas da 300 kW; ◦ costruzione di una nuova vasca di stoccaggio con recupero di gas a servizio dell'impianto di biogas da 300 kW. La vasca sarà di forma cilindrica ed avrà diametro interno pari a 32,38 m e altezza pari a 7 m e dotata di copertura gasometrica a doppia membrana per il recupero del biogas. Contestualmente alla realizzazione della nuova vasca la ditta interverrà sull'esistente vasca di stoccaggio coperta con recupero gas al fine di trasformarla in digestore secondario; ◦ le tecniche nutrizionali previste consentono una riduzione dell'azoto escreto rispetto ad una dieta standard di circa l'11% per i bovini e il 12% per i suini; ◦ le vasche di stoccaggio di altezza inferiore a 5 m (G, H) saranno coperte con piastrelle galleggianti in materiale plastico; ◦ costruzione di una vasca di stoccaggio del digestato liquido separato coperta di forma cilindrica, avente diametro di 32,38 m e altezza 7,00 m. La copertura della vasca sarà realizzata tramite l'installazione di una membrana in PVC di tipo a "tenda"; ● viene eliminato l'impianto generante l'emissione EM. 		
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO		
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:		
EMISSIONE E1 COGENERATORE POTENZA 282 KWT (ESISTENTE)		
Portata massima	600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	3	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3,75	mg/Nm ³

Composti organici volatili escluso il metano (espressi come COT)	37,5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	168,75	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	56	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	187,5	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	3,75	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%

EMISSIONE 2 VALVOLA SOVRAPRESSIONE - EMERGENZA

EMISSIONE E3 COGENERATORE POTENZA 782 KWT

Portata massima	1400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	4,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3,75	mg/Nm ³
Composti organici volatili escluso il metano (espressi come COT)	37,5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	168,75	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	56	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	187,5	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	1,87	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%

EMISSIONE E4 VALVOLA SOVRAPRESSIONE - EMERGENZA

EMISSIONE E5 VALVOLA SOVRAPRESSIONE - EMERGENZA

EMISSIONE E6 TORCIA DI EMERGENZA

EMISSIONE E7 TORCIA DI EMERGENZA

1. deve essere adottato ogni accorgimento al fine di ridurre le emissioni diffuse sia quelle derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione del digestato sia quelle derivanti dallo stoccaggio delle biomasse; a tal fine deve essere effettuata una idonea pressatura delle biomasse per ridurre fermentazioni aerobiche, e, dopo lo svuotamento di ogni singola trincea, occorrerà prevedere la pulizia della stessa ed un lavaggio delle griglie, convogliando le acque di lavaggio delle stesse allo stoccaggio per evitare possibili emissioni maleodoranti; devono, altresì, essere costantemente attuate le modalità tecniche e gestionali descritte nell'istanza acquisita al prot. Arpa n. 80033/2024 tali da limitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle di tipo odorigeno;
2. la consegna presso l'insediamento della polvere di spazzolatura del formaggio deve avvenire con idonei mezzi certificati, in contenitori chiusi, da stoccarsi in un capannone dotato di copertura in attesa del caricamento agli impianti;
3. **qualora pervenissero segnalazioni in merito a problematiche di molestie olfattive causate dallo stabilimento in questione, dovranno essere effettuate specifiche campagne di monitoraggio con modalità da concordarsi con il Comune di Besenzone, il Dipartimento di Sanità Pubblica di Piacenza ed il ST di Arpa di Piacenza;**
4. è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
5. tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
6. i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
7. le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
8. nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente il gestore deve impiegare paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Deve, altresì, provvedere alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
9. nel caso di bovini in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;

10. nel caso dei suini deve essere garantita una rimozione rapida e frequente delle deiezioni;
11. devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
12. devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
13. le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
14. il gestore deve preventivamente comunicare al SAE ed al ST di Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
15. le torce di emergenza devono essere conformi a quanto disposto dalla DGR 1495/11 e dalla DGR 1496/11;
16. il combustibile alimentato ai cogeneratori (biogas) deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
17. deve essere effettuata una analisi almeno annuale della composizione del biogas, ricercando la quantità di metano, anidride carbonica e idrogeno solforato; il rispetto del contenuto massimo di 0,1% v/v stabilito dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 per H₂S deve essere riportato sull'apposito registro degli autocontrolli alle emissioni;
18. i camini di emissione E1 ed E3 devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Per l'emissione esistente E1 l'adozione di metodi differenti deve essere oggetto di condivisione con il Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza competente al controllo;
19. per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

20. tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
21. a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
22. la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
23. le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
24. i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
25. i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i

periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

26. i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore alle emissioni E1 ed E3 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
27. le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
28. Per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O):** UNI EN 14790:2017;
 - **polveri:** UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto:** UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo:** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
 - **acido cloridrico (HCl):** UNI EN 1911:2010, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
 - **composti organici volatili espressi come COT, con esclusione del metano:** UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010;
 - **monossido di carbonio (CO):** UNI EN 15058:2017, ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
29. ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
30. la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
31. i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
32. relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
33. le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
34. i sistemi di abbattimento di E1 e E3 devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2

dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

35. in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
36. le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
37. il gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale
38. in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
39. tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
40. qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
41. qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

42. deve essere rispettato quanto disposto dal PAIR 2030 della Regione Emilia Romagna.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria allegata all'istanza acquisita al prot. Arpae n. 44250 del 10/3/2026.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi di acque reflue domestiche SC1, SC2 e SC3, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al canale consortile denominato "Cà Bianca"

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 3804 -2026 (Attività istruttoria n. 13 del 08/05/2026)
CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S. (C.F./P.IVA 01695040335), - Attività di "allevamento bovini da latte e suini in fase di accrescimento/ingrasso" - Stabilimento sito in Comune di Besenzone, Località Mercore, Via Casa Bianca n. 36
DESCRIZIONE
<p>Per quanto concerne la matrice "scarichi" la ditta nell'istanza ha dichiarato il proseguimento senza modifiche. A seguito del riesame dello stabilimento nel suo complesso e della revisione dei titoli posseduti, si rileva che dalla verifica della nuova planimetria "Planimetria Generale Effluenti e Scarichi – Tav 1A – Rev. 2 del 10/04/2026" (trasmessa in data 16/04/2026 ed assunta al prot. ARPAE n. 69386), per la matrice "scarichi" non sono intervenute modifiche rispetto a quanto autorizzato.</p> <p>Dall'insediamento originano n. 3 scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale come di seguito descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scarico SC1 costituito dalle acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici ubicati nelle vicinanze degli uffici dell'insediamento, trattate da un sistema costituito da un degrassatore (8 A.E.), una fossa Imhoff (7 A.E.) ed un impianto a filtro percolatore anaerobico (7 A.E.); • scarico SC2 costituito dalle acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici adiacenti alla nuova sala mungitura, trattate da un sistema costituito da un degrassatore (8 A.E.), una fossa Imhoff (7 A.E.) ed un impianto a filtro percolatore anaerobico (7 A.E.); • scarico SC3 costituito dalle acque reflue domestiche, provenienti dalle cucine e dai servizi igienici delle abitazioni e degli uffici presenti nel nucleo storico dell'insediamento (carico organico complessivo pari a 47 A.E.), trattate mediante un impianto costituito da n°1 degrassatore (60 A.E.) e n°1 impianto monoblocco a fanghi attivi (60 A.E.). <p>Gli scarichi SC1 e SC2, in uscita dai rispettivi sistemi di trattamento, recapitano separatamente a poca distanza l'uno dall'altro nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al canale consortile denominato "Cà Bianca". Lo scarico SC3, in uscita dal sistema di trattamento recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al canale consortile "Cà Bianca".</p> <p>Il pozzetto di campionamento fiscale per lo scarico SC3, individuato come "pozzetto di ispezione" nella "Planimetria Generale – Revisione 1 del 02 maggio 2024" è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento, (come anche indicato nella nuova planimetria "Planimetria Generale Effluenti e Scarichi – Tav 1A – Rev. 2 del 10/04/2026" trasmessa con le integrazioni pervenute in data 16/04/2026 assunta al prot. ARPAE n. 69386).</p> <p>Le acque meteoriche di dilavamento delle aree cortilizie e dei piazzali puliti recapitano nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al canale consortile denominato "Cà Bianca", in corrispondenza dei punti di scarico denominati S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, S9 e S10, e non sono soggetti ad autorizzazione.</p>
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
<p>Per gli <u>scarichi di acque reflue domestiche SC1, SC2 e SC3, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al canale consortile denominato "Cà Bianca"</u>, si impartiscono le seguenti prescrizioni (già stabilite con D.D. Det-Amb n. 95 del 12/01/2022, aggiornate con D.D. Det-Amb n. 3852 del 11/07/2024):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per gli scarichi SC1 e SC2 il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui; b) per lo scarico SC3 il numero degli A.E. serviti non può essere superiore al carico organico dichiarato, pari a 47 Abitanti Equivalenti; c) i pozzetti di controllo della fognatura interna e quelli posti prima dello scarico nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti; d) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la

rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff e dall'impianto a fanghi attivi, nonché lo svuotamento e il controlavaggio dei filtri percolatori secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;

e) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;

f) poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale consortile con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere adattati/modificati (dandone comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;

g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Besenzone, ad ARPAE (SAE e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità degli impianti;

h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Besenzone, all'ARPAE (SAE e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

E' fatto salvo che i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

"Planimetria Generale Effluenti e Scarichi – Tav 1A – Rev. 2 del 10/04/2026" trasmessa con le integrazioni pervenute in data 16/04/2026 assunta al prot. ARPAE n. 69386).

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento/digestato di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 3804 -2026 (Attività istruttoria n. 15 del 11/05/2026)
CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S. (C.F./P.IVA 01695040335), - Attività di "allevamento bovini da latte e suini in fase di accrescimento/ingrasso" - Stabilimento sito in Comune di Besenzone, Località Mercore, Via Casa Bianca n. 36
DESCRIZIONE
<p>L'allevamento di suini e di bovini da latte è condotto nel sito in oggetto (cod Ausl 003PC004), collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati.</p> <p>Sono presenti due digestori anaerobici degli effluenti zootecnici, per la produzione di biogas, aventi potenza nominale di 90 kWel e 300 kWel.</p> <p>Nell'impianto di digestione anaerobica con produzione di digestato di tipo agroindustriale connesso alla potenza di 90 kWel vengono attualmente convogliati gli effluenti zootecnici e biomasse, secondo la seguente ricetta (autorizzata con AUA D.D. n. DET-AMB-2024-3852):</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame suino, liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 9.256,12 t/anno - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno; - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (polveri di formaggio 30 t/anno, crusca di frumento 250 t/anno, farina di mais 25 t/anno, melasso di barbabietola 5 t/anno): 310 t/anno; <p>per un TOTALE di 9.566,12 t/anno</p> <p>Nell'impianto di digestione anaerobica con produzione di digestato di tipo agroindustriale connesso alla potenza di 300 kWel vengono attualmente convogliati gli effluenti zootecnici e biomasse, secondo la seguente ricetta (autorizzata con AUA D.D. n. DET-AMB-2024-3852):</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 18.492,2 t/anno; - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno; - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: (polveri di formaggio): 300 t/anno; - ACQUE REFLUE METEORICHE: 662,76 t/anno; <p>per un TOTALE di 19.454,96 t/anno.</p> <p>Le modifiche allo stabilimento previste dal progetto consistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel potenziamento dell'allevamento di bovini da latte che sarà conseguente alla costruzione di una nuova stalla a cuccette dotata di paddock in terra battuta (stalla 12), alla realizzazione di una struttura a copertura del paddock esistente con l'inserimento di nuove cuccette (tra stalla 1 e stalla 2) e alla rimodulazione generale degli spazi di allevamento; - nella ristrutturazione dei box esistenti per vitelli da 3 a 4 mesi (stalla n. 9) con realizzazione di area paddock; - nella realizzazione di un essiccatoio del foraggio ad aria calda, alimentato dal recupero del calore proveniente dall'impianto di biogas da 300 kW; - nella variazione del layout dell'impianto di digestione anaerobica da 300 kW e la costruzione di una nuova vasca di stoccaggio con recupero di gas (vasca N); - nella costruzione di una vasca di stoccaggio del digestato liquido con copertura "a tenda" (vasca P). <p>Con la realizzazione degli interventi in progetto, non sarà modificata la consistenza dell'allevamento suinicolo (3.474 capi), mentre varierà la consistenza dell'allevamento bovino. La potenzialità massima dell'allevamento</p>

bovino richiesta dal proponente, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera e adottando parametri di benessere animale superiori alla media, sarà pari a 1.990 capi (corrispondenti a 887,6 t di peso vivo) così suddivisi:

Bovine da latte: 1152 capi

Capi da rimonta: 563 capi

Vitelli: 275 capi.

I liquami suinicoli e parte di quelli bovini sono raccolti nel pozzettone F e alimentano il digestore anaerobico da 90 kW, mentre i liquami e letami bovini, raccolti nei pozzetti PZ1, C e E, alimentano il digestore da 300 kW; le acque reflue di mungitura sono inviate direttamente alla vasca I, senza entrare nei processi di digestione.

L'impianto di digestione anaerobica da 90 kW, composto da un solo digestore, produce digestato di tipo agroindustriale e verrà alimentato con la seguente ricetta:

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame suino e liquame bovino aziendale e acque meteoriche): 9.288 t/anno;
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (polvere di formaggio 100 t/a, crusca di frumento 250 t/a, farina di mais 25 t/a, melasso 5 t/a): 380 t/anno;
- per un TOTALE di 9.668 t/anno.

L'impianto di digestione anaerobica da 300 kW, composto da un digestore primario e un secondario, produce digestato di tipo agroindustriale e verrà alimentato con la seguente ricetta:

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque meteoriche): 29.290 t/anno;
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (polvere di formaggio): 130 t/a;
- per un TOTALE di 29.420 t/anno.

Il digestato tal quale prodotto dai due impianti converge in un'unica vasca di carico (PZ3) e viene inviato ai due separatori: uno a rulli pressori, con un'efficienza di separazione di circa 11 % in peso, e il secondo a coclea con un'efficienza di circa il 13 % in peso.

Il digestato chiarificato prodotto verrà conservato nelle vasche G, H (coperte con piastrelle geometriche galleggianti), la vasca I (scoperta), le vasche L, M e O (aventi rapporto Superficie/Volume inferiore a 0,2), vasca P (coperta con tenda o materiale plastico galleggiante) e vasca N (coperta con cupola gasometrica); detti invasi hanno, complessivamente, la capacità di conservazione di 27.180 mc, al netto del coefficiente di sicurezza del 10 %, adeguata a contenere il digestato prodotto per i tempi previsti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024.

La vasca N in progetto sarà dotata di cupola gasometrica e recupero del biogas e garantirà tempi di ritenzione del digestato superiori ai 30 giorni minimi previsti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024 e dalla D.G.R. n. 1495/2011.

Per la conservazione del digestato solido separato, è disponibile la platea coperta collocata sotto gli impianti di separazione, avente superficie di 1645 mq, adeguata alla conservazione del materiale prodotto per i tempi minimi previsti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024.

Il Piano di Gestione delle acque meteoriche prevede le seguenti modalità operative:

- i percolati e le acque meteoriche ricadenti sulle trincee sud vengono interamente raccolte in un pozzetto (PZ4) che viene svuotato in testa all'impianto di digestione da 300 kW mediante carro botte;
- il quantitativo di acque meteoriche raccolte dalle superfici scoperte è stato stimato utilizzando il parametro di 350 mm di acqua/mq per le superfici esistenti e 450 mm di acqua/mq per quelle in progetto (vasca M e paddock annesso alla stalla 12), come indicato nell'Allegato III del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- le acque meteoriche ricadenti sul paddock annesso ai box dei vitelli n. 9 verranno debitamente contenute e raccolte.

I terreni indicati nel quadro 10 della sopracitata Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui n. 41812, in validità al momento della redazione del presente rapporto, hanno superficie complessiva pari a 541.23 Ha, di cui 78.78 in Zona vulnerabile ai nitrati, su cui è ammesso un carico di azoto di 170.626 kgN/anno, sufficienti ad accogliere il digestato che verrà prodotto a seguito dell'ampliamento.6

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO

Si impartiscono per **l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., **le seguenti prescrizioni:**

- a) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale la Ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07,

utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;

- b) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- c) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici/del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- d) i capannoni C1 e C2, precedentemente utilizzati per l'allevamento di suini, devono rimanere dismessi e deve essere garantita la chiusura delle utenze e degli impianti di distribuzione degli alimenti;
- e) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola. In particolare la distribuzione del digestato dovrà essere effettuata nel rispetto dell'art. 18 comma 2 lett. b) e c) del R.R. 2/2024 prevedendo l'incorporazione nel terreno nel più breve tempo possibile;
- f) non potrà essere superato il numero di capi bovini per i quali è stata formulata l'istanza di modifica sostanziale in oggetto, pari a 1.990 capi (corrispondenti a 887,6 t di peso vivo), così suddivisi:
 - Bovine da latte: 1.152 capi
 - Capi da rimonta: 563 capi
 - Vitelli: 275 capi;
- g) l'impianto di digestione anaerobica da 90 kWe potrà essere alimentato con la seguente ricetta:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame suino e liquame bovino aziendale e acque meteoriche): 9.288 t/anno;
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (polvere di formaggio 100 t/a, crusca di frumento 250 t/a, farina di mais 25 t/a, melasso 5 t/a): 380 t/anno; per un TOTALE di 9.668 t/anno;
- h) l'impianto di digestione anaerobica da 300 kWe, potrà essere alimentato con la seguente ricetta:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque meteoriche): 29.290 t/anno;
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (polvere di formaggio): 130 t/anno; per un TOTALE di 29.420 t/anno;
- i) per quanto concerne il Piano di gestione acque meteoriche: al fine di non generare uno scarico non autorizzato in corpo idrico di acque reflue non depurate, la ditta deve:
 - effettuare frequenti controlli del sistema di raccolta delle acque reflue prodotte dalle trincee garantendo la periodica pulizia dei pozzetti/caditoie e la manutenzione di tutte le linee fognarie;
 - mantenere pulite tutte le aree dei piazzali e delle aree di manovra per i quali non è prevista la raccolta di acque meteoriche di dilavamento;
 - dotarsi di adeguati sistemi di controllo del buon funzionamento degli impianti di veicolazione dei liquami/digestati e delle pompe di rilancio, garantendo la disponibilità di eventuali ricambi in caso di malfunzionamento;
- j) la Ditta dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio già in essere, secondo quanto previsto dal Reg.to Reg.le n. 2/2024 e la D.G.R. n. 1495/2011, il quale deve prevedere:
 - registrazione dei materiali all'ingresso al digestore indicando: tipologia di biomassa e sue caratteristiche quali-quantitative, data, quantitativi (espressi preferibilmente in tonnellate), provenienza;
 - registrazione delle manutenzioni e delle anomalie in cui siano annotati la data e il risultato dei controlli sul funzionamento dell'impianto quali, ad esempio: verifica tenuta delle valvole, funzionamento delle torce, pulizia dei pozzetti e delle reti di scolo, caratteristiche anomale delle biomasse caricate ecc.;

- con cadenza annuale la ditta dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sui digestati "agroindustriali" per i parametri stabiliti nell'Allegato I, punto 7.3, tab 6 del Reg.to Reg.le n. 2/2024.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Tutti i riferimenti sono riportati nelle seguenti Planimetrie:

- "*Planimetria generale linee scarichi ed effluenti - Tavola n° 1A Rev. 2 - del 10/04/2026*" trasmessa con le integrazioni il 16/04/2026 prot. Arpae n. 69386;
- "*Planimetria flussi impianto biogas - Tavola n° 1B Rev. 0 del 05/03/2026*" trasmessa con le integrazioni il 10/03/2026 prot. Arpae n. 44250;
- "*Planimetria generale aree cementate - aree inghiaiate - aree inerbite - Tavola n° 4 Rev. 2 del 05/03/2026*" trasmessa con le integrazioni il 10/03/2026 prot. Arpae n. 44250.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.